

COMUNE DI UTA

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 45 Del 28-11-13

Oggetto: Art. 5, comma 4-quater, D.L. 102/2013, "Disposizioni in materia di TARES". Determinazioni.

L'anno duemilatrecento il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17:15 n Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Ollivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Ordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti all'appello nominale effettuato dal Segretario Comunale:

PIBIA GIUSEPPE	P	MAMELI DONATELLO	P
FENU ENRICO	P	CABRAS MARIA LAURA	P
PISCEDDA ANGELO	P	USAI FRANCESCO	P
PITZANTI GIULIO	P	COGHE FERDINANDO	P
COLLU SERGIO	P	PINNA IGNAZIO	P
FENU FRANCESCO	P	MELONI FRANCESCO	P
PORCU ROSSANA	P	ANGIONI TOMASO	P
MACCIONI ROBERTO	P	ENA GIOVANNI	P
DEDONI ALESSANDRO	A		

risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa LAI PAOLA

Il Presidente Sig.ra CABRAS MARIA LAURA constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

COLLU SERGIO
MAMELI DONATELLO
ENA GIOVANNI

ed invita il Sindaco ad illustrare l'argomento.

Il Sindaco riferisce che *“La norma del comma 4-quater articolo 5 del Decreto Legge 31 agosto n. 102, convertito in Legge n. 124/2013, disposizioni in materia di TARES – Determinazioni, consente ai Comuni di reintrodurre per il 2013 regime di determinazione dei costi del servizio e delle relative tariffe sulla base dei criteri previsti nel 2012. In considerazione che il Comune ha facoltà di intervenire nella rideterminazione delle tariffe TARES, senza far riferimento al criterio di articolazione*

delle categorie e delle tariffe previste nel D.P.R. n. 158/1999, applicando i criteri TARSU 2012, a condizione che il provvedimento sia approvato entro il 30 novembre 2013, vale a dire la data di approvazione dei bilanci dei comuni, e sia garantita la copertura integrale dei costi del servizio. La Giunta Municipale, accogliendo le giuste esigenze manifestate dalla popolazione di Uta, ma giuste esigenze devo dire di tutta la popolazione nazionale, viste le difficoltà che il Paese attraversa, con deliberazione n. 101 del 19 novembre 2013 ha ritenuto di doversi avvalere della facoltà di determinare le tariffe in base ai criteri TARSU 2012, con la conseguente necessità soltanto di una variazione contabile del bilancio. Si è reso necessario sospendere gli atti adottati con la TARES, che risultano in contrasto con la deliberazione Giunta Comunale n. 101 del 2013”.

Ciò detto, propone al Consiglio Comunale di sospendere, in conseguenza della adozione della deliberazione G.C. 101/2013 descritta in premessa, l'efficacia delle seguenti proprie deliberazioni:

- n. 29 del 02/08/2013 “Approvazione Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana ambientale e servizi accessori”;
- n. 32 del 03/09/2013 “Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” nelle parti in cui risulta in contrasto con la normativa di cui al D.L. 102/2013;
- n. 33 del 03/09/2013 “Approvazione tariffe TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”;

Il Sindaco, continua riferendo al consesso che gli uffici comunali avevano già predisposto prima dell'interrogazione pervenuta all'Ente l'elaborazione di dati precisi al fine di poter procedere in modo compiuto e quindi favorevole al cittadino l'applicazione della facoltà come indicata nel D.L. 102/2013.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Coghe Ferdinando Capogruppo “Lista Coghe” il quale riferisce che l'11 novembre 2013 è stata presentata un'interrogazione in tal senso dove venivano indicate anche le risorse finanziarie necessarie per compensare le minori entrate, tra le quali la riduzione del costo della politica, che secondo il suo parere nel Comune di Uta incide per euro 100.000 all'anno, e l'eliminazione di spese inutili quali contributi per varie manifestazioni come elargite nell'anno 2012.

Evidenzia inoltre spese sopportate da questo Ente per attività non finanziabili quali 35.000 euro per un progetto per la realizzazione del tappeto sintetico del campo sportivo.

Eccepisce inoltre l'incompetenza della Giunta Comunale all'approvazione della TARSU come risulta dalla delibera di questo Ente in data 19 novembre 2013.

Il Sindaco chiede che sia il Segretario Comunale ad argomentare sulla competenza degli organi in relazione alle tariffe TARSU.

Il Segretario Comunale dopo aver brevemente evidenziato le criticità della normativa TARES “confusa e contraddittoria” precisa che la legge istitutiva della TARES aveva dato al Consiglio Comunale anche la competenza a determinare le tariffe unitamente al Regolamento e al Piano Finanziario. Ma con il D.L. 102/2013 il legislatore ha dato la facoltà ai Comuni di tornare al vecchio tributo con dei correttivi, e precisamente, deve essere garantita la copertura totale del costo del servizio e assicurata la maggiorazione dello 0,30 euro a metro quadro a favore dello Stato. Continua dicendo che da notizie apparse sul “Sole24ore”, che il MEF aveva predisposto una circolare, peraltro mai pubblicata, dove si precisava che, per i Comuni dove alla data di entrata in vigore del D.L. 102/2013 fosse stato già approvato il Bilancio, in caso di recepimento della facoltà

prevista dall'art. 5 comma 4 del medesimo D.L., si addivenisse esclusivamente ad una variazione di Bilancio contabile di competenza del Consiglio Comunale. Pertanto questo Ente a seguito di verifica effettuata dagli uffici competenti si è accertato che le tariffe TARSU approvate nel 2012 consentono la copertura totale del costo del servizio in quanto dal 2013 il servizio in argomento è garantito in tutto il territorio comunale senza alcuna eccezione.

Prende ed ottiene la parola il Consigliere Coghe Ferdinando il quale ribadisce la propria convinzione sulla incompetenza della Giunta a decidere l'applicazione del regime tributario per il tributo sui rifiuti. Quindi, annuncia l'astensione del proprio Gruppo in quanto non ritiene corretta la procedura e non perché contrari al ritorno alla TARSU.

Il Presidente a questo punto invita il consesso a procedere alla votazione del punto all'o.d.g.

PRESENTI: N. 16

VOTANTI: N. 11

ASTENUTI N. 5 (Coghe Ferdinando, Pinna Ignazio, Meloni Francesco, Angioni Tomaso, Ena Giovanni)

VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO: N.11

Il Presidente dichiara approvato il punto di cui all'o.d.g. *“Art. 5 comma 4-quater, D.L. 102/2013, Disposizioni in materia di TARES – Determinazioni.”*, invitando il consesso alla votazione per l'immediata esecutività dello stesso;

PRESENTI N. 16

VOTANTI N. 11

ASTENUTI N. 5 (Coghe Ferdinando, Pinna Ignazio, Meloni Francesco, Angioni Tomaso, Ena Giovanni)

VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO: N.11

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 46 del 21/11/2013 presentata dal Sindaco per l'argomento di cui all'oggetto come di seguito riportata:

VISTO il comma 4-*quater*, art. 5, del D.L. 31/08/2013, n.102 convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013, n. 124 che stabilisce:

“In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

(TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”;

CONSIDERATO che la suddetta norma consente ai Comuni di reintrodurre, eccezionalmente per il 2013, il regime di determinazione dei costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti nel 2012;

PRECISATO che nel Comune di Uta nel 2012 era vigente il regime di prelievo TARSU come disciplinato dal capo III del D.Lgs. 507/1993;

CONSIDERATO che, in sostanza, il Comune ha la facoltà di intervenire nella rideterminazione delle tariffe TARES senza la necessità di fare riferimento al piano finanziario o ai criteri di articolazione delle categorie e delle tariffe previste nel DPR 158/1999, applicando i criteri che si applicavano alla TARSU 2012, a condizione che il relativo provvedimento venga adottato dall'Ente entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione e con il limite di garantire la copertura integrale dei costi del servizio o nel caso di copertura parziale la somma non coperta dal gettito del tributo deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, accogliendo le esigenze manifestate dai cittadini, con deliberazione n. 101 del 19/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, il cui contenuto si intende interamente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha ritenuto di doversi avvalere della facoltà sopra descritta, determinando le tariffe in base ai criteri TARSU vigenti nel 2012 nel Comune di Uta, con conseguente necessità soltanto di una variazione contabile del Bilancio le cui risultanze saranno oggetto della deliberazione di assestamento;

CONSIDERATO che, conseguentemente, è necessario sospendere l'efficacia degli atti adottati riguardanti la TARES per le parti che risultano in contrasto con la deliberazione G.C. 101/2013 succitata;

RICHIAMATI i seguenti propri atti:

- Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) approvato con deliberazione n. 17 del 29/03/2007, esecutiva ai sensi di legge;
- Deliberazione n. 29 del 02/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, "Approvazione Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana ambientale e servizi accessori";
- Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) approvato con deliberazione n. 32 del 03/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;
- Deliberazione n. 33 del 03/09/2013, esecutiva ai sensi di legge "Approvazione tariffe TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi";

SENTITI gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri che hanno chiesto e ottenuto la parola come riportati in premessa

VISTE le votazioni come sopra riportate.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio Tributi Stefano Mua, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Paola Alba;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.L. 31/08/2013, n.102 convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013, n. 124;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di sospendere, in conseguenza della adozione della deliberazione G.C. 101/2013 descritta in premessa, l'efficacia delle seguenti proprie deliberazioni:
 - n. 29 del 02/08/2013 "Approvazione Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana ambientale e servizi accessori";
 - n. 32 del 03/09/2013 "Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" nelle parti in cui risulta in contrasto con la normativa di cui al D.L. 102/2013;
 - n. 33 del 03/09/2013 "Approvazione tariffe TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi";
- 3) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile, con separata votazione palese come indicata in premessa, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 21-11-2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. MUA STEFANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, considerato che:

- ☐ è dotata di copertura finanziaria
- ☐ non necessita di copertura finanziaria
- ☐ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente
- ☐ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente
- ☐ non necessita di copertura finanziaria in quanto trattasi di mero atto di indirizzo

si esprime PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 22-11-2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig.ra CABRAS MARIA LAURA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa LAI PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata:

- posta in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 09-12-2013 per 15 giorni consecutivi;
- inviata in copia ai capi gruppo consiliari nella stessa data, Prot. n° 18161.

Uta, 09-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAI PAOLA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito di:

- ☐ pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune
dal _____ al _____
(ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

☐ dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

Uta, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAI PAOLA

Copia Conforme all' Originale ad uso amministrativo.
Uta, 09-12-2013